

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26011 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: PAZIENZA VITTORIO

Data Udiienza: 11/04/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari nei confronti di CUOCCI Girolamo, nato a Bisceglie il 01/09/1980; D'AMBROSIO Gaetano, nato ad Adelfia il 01/03/1980; MULLAJ Ermal, nato a Durazzo (Albania) il 07/07/1985; MULLAJ Mariglen, nato a Durazzo (Albania) il 23/08/1983; STRAMAGLIA Michelangelo, nato a Bari il 12/01/1986
- 2) DI COSOLA Cosimo, nato a Bari il 10/02/1972
- 3) ARMENISE Giuseppe, nato a Bari il 07/08/1973
- 4) BARTOLO Davide, nato a Bari il 08/12/1983
- 5) BIANCO Stefano, nato a Bari il 07/08/1973
- 6) BRESCIA Erasmo, nato a Rutigliano il 31/05/1979
- 7) CAVALLO Angelo Antonio, nato a Ugento il 15/10/1975
- 8) CUOCCI Girolamo, nato a Bisceglie il 01/09/1980
- 9) D'AMBROSIO Giovanni, nato a Bari il 24/11/1986
- 10) DE BENEDICTIS Marcello, nato a Francoforte sul Meno il 14/08/1988
- 11) DE GIOSA Giuseppe, nato a Bari il 01/04/1981
- 12) DE LEO Alberto, nato a Bitonto il 27/03/1992

- 13) DE TULLIO Fabio, nato a Bari il 30/07/1977
- 14) DERASMO Giuseppe, nato a Bari il 04/05/1978
- 15) FERRI Ezio, nato a Bari il 16/02/1986
- 16) GENCHI Cosimo, nato a Bari il 05/05/1972
- 17) LAMACCHIA Michele, nato a Bari il 21/03/1983
- 18) LANZO Luigi, nato a Manduria il 05/06/1992
- 19) LA TORRE Michele, nato a Bari il 25/11/1986
- 20) LORUSSO Donato, nato a Bari il 19/07/1985
- 21) MASOTTI Rocco, nato a Conversano il 03/02/1978
- 22) MOLA Margherita, nata a Bari il 02/10/1965
- 23) PACE Sabino, nato a Grumo Appula il 04/02/1984
- 24) PAPPAGALLO Giuseppe, nato a Modugno il 27/05/1988
- 25) PONTRELLI Adriano, nato a Bari il 18/05/1987
- 26) RUGGIERO Francesco, nato a Modugno il 22/11/1980
- 27) STELLA Alfonso, nato a Conversano il 29/07/1977
- 28) STRAMAGLIA Domenico, nato a Bari il 26/04/1979
- 29) STRAMAGLIA Michelangelo, nato a Bari il 12/01/1986
- 30) VITUCCI Mario, nato a Sannicandro di Bari il 13/08/1966
- 31) VITUCCI Sebastiano, nato a Grumo Appula il 10/05/1988

avverso la sentenza emessa in data 19/01/2018 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo: dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da DI COSOLA Cosimo, ARMENISE Giuseppe, BARTOLO Davide, BIANCO Stefano, BRESCIA Erasmo, CAVALLO Angelo Antonio, DERASMO Giuseppe, DE GIOSA Giuseppe, DE TULLIO Fabio, LAMACCHIA Michele, LANZO Luigi, LATORRE Michele, LORUSSO Donato, MOLA Margherita, PACE Sabino, PAPPAGALLO Giuseppe, PONTRELLI Adriano, RUGGERO Francesco, STELLA Alfonso, STRAMAGLIA Michelangelo, VITUCCI Mario E VITUCCI Sebastiano; dichiararsi l'inammissibilità per rinuncia del ricorso proposto da DE BENEDICTIS Marcello; il rigetto dei ricorsi proposti da DI LEO Alberto e GENCHI Cosimo; l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di STRAMAGLIA Domenico limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen. in anni due, mesi otto di reclusione e € 13.333 di multa, e declaratoria di inammissibilità nel resto; l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di MASOTTI Rocco, CUOCCI Girolamo, FERRI Ezio e D'AMBROSIO Giovanni, perché il fatto non sussiste, limitatamente al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, con rinvio alla

Corte d'Appello per la rideterminazione della pena salvo provvedersi ai sensi dell'art. 620, lett. l) cod. proc. pen., e declaratoria di inammissibilità nel resto; in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di MULLAJ Ermal e MULLAJ Meriglen, nonché nei confronti di D'AMBROSIO Giovanni (limitatamente al capo B-bis e all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991), CUOCCI Girolamo e STRAMAGLIA Michelangelo (limitatamente alla predetta aggravante);

uditi i difensori degli imputati: avv. Antonio Chieco (per STELLA, DE LEO, STRAMAGLIA Domenico e D'AMBROSIO Gaetano), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dal P.G.; avv. Antonella Leopizzi (per GENCHI) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; avv. Domenico Di Terlizzi (per MULLAJ Ermal e MULLAJ Meriglen), che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; avv. Marcello Belsito (per BARTOLO, CUOCCI, DE TULLIO e FERRI) che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e riportandosi, per il resto, ai motivi di ricorso; avv. Salvatore Campanelli (per LAMACCHIA), che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e riportandosi, per il resto, ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/01/2018, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 22/01/2016, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Bari, con la quale – per quanto qui specificamente interessa – i predetti imputati erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro ascritti, come meglio rispettivamente specificato in dispositivo. Con la medesima sentenza, il G.u.p. aveva disposto la confisca di quanto in sequestro.

Le imputazioni contestate hanno ad oggetto, da un lato, il coinvolgimento (in posizione apicale, ovvero quale semplice partecipe) in un'associazione di stampo mafioso operante in alcuni comuni del Barese (capo 1), nonché negli ulteriori delitti di tentato omicidio (capi da A2 a A4), porto e detenzione abusivi di armi (capi da A5 a A7); d'altro lato, il coinvolgimento (anche qui in posizione apicale o quale partecipe) in un'associazione finalizzata al compimento di reati in tema di stupefacenti operante nel medesimo territorio (capi B, B-bis), nonché in una pluralità di violazioni dell'art. 73 T.U. Stup. (capi da C2 a C23), oltre che in ulteriori delitti di ricettazione (capo C1), incendio e lesioni gravi ad esso conseguite (capo D).

Si avrà modo di chiarire, nel corso della presente trattazione, che alcuni imputati sono stati ritenuti responsabili delle sole imputazioni associative; altri, solo di alcuni reati-fine.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'assoluzione di MULLAJ Ermal e MILLAJ Mariglen dalla residuale imputazione di cui all'art. 73 T.U. Stup. loro ascritta al capo B-bis (i due imputati erano stati assolti, dal giudice di primo grado, dalla ulteriore imputazione di cui all'art. 74, anch'essa rubricata al capo B-bis).

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, il travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che, a seguito della decisione parzialmente assolutoria di primo grado, la residua imputazione ai sensi dell'art. 73 riguarderebbe la sola fornitura di stupefacenti avvenuta il 31/03/2012: a sostegno della propria censura il ricorrente evidenzia che il G.u.p. aveva condannato gli imputati previa applicazione della continuazione.

Si censura inoltre la sentenza per aver assolto gli imputati senza valutare le dichiarazioni dei collaboratori GENCHI e LOPIANO in ordine alle plurime forniture di droga. A tal proposito, il ricorrente evidenzia altresì la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte in sentenza, rispetto a quanto argomentato dalla stessa Corte per comprovare la posizione apicale del DI COSOLA (era stato appunto richiamato, in quella sede, un episodio in cui emergeva la figura del DI COSOLA quale garante nei rapporti di fornitura tra il GENCHI e MULLAJ Mariglen).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di D'AMBROSIO Gaetano in ordine al capo B-bis), per l'esistenza di un precedente giudicato.

Si censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto che i fatti associativi contestati nel predetto capo fossero i medesimi rubricati al capo B), per i quali il D'AMBROSIO era già stato irrevocabilmente giudicato. Il ricorrente evidenzia, al riguardo, la diversa dimensione temporale dei due sodalizi, entrambi ipotizzati con contestazione "aperta", l'uno diretto da DI COSOLA Antonio (capo B), l'altro capeggiato da DI COSOLA Cosimo, dove il D'AMBROSIO aveva ricoperto la figura di organizzatore (capo B-bis). Si deduce altresì che la permanenza dei due reati associativi era cessata in momenti diversi (coincisi con la pronuncia delle rispettive sentenze di primo grado), con conseguente insussistenza della identità del fatto ritenuta dalla Corte d'Appello.

2.3. Violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 2013 del 1991 quanto a CUOCCI Girolamo (in relazione al reato sub C1), D'AMBROSIO Gaetano (quanto ai capi C3, C9, C10, C11), STRAMAGLIA Michelangelo (capi C2, C9, C12 e C20).

Si censura la decisione della Corte d'Appello per aver ritenuto inapplicabile l'aggravante predetta, in relazione ai reati-fine dell'associazione ex art. 74 T.U. Stup., nei confronti degli imputati non coinvolti nel sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A). Si evidenzia che tale interpretazione, non accolta dal primo giudice, aveva precluso le necessarie verifiche in concreto circa la sussistenza dell'aggravante (in relazione alla finalità di agevolare la consorteria mafiosa).

2.5. Con memoria del 21/03/2019, il difensore di MULLAJ Ermal e MULLAJ Meriglen sollecita la reiezione del ricorso proposto nei confronti dei predetti dal Procuratore Generale.

2.5.1. IL difensore richiede in primo luogo il rigetto dell'impugnazione, dal momento che il G.u.p. - diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore Generale - aveva in realtà condannato i MULLAJ solo per la fornitura di stupefacente del 31/03/2012, in piena sintonia con quanto ritenuto in sede cautelare dal G.i.p. Né poteva ritenersi decisivo, in senso contrario, il riferimento all'applicazione della continuazione operata in sede di quantificazione della pena, che ben poteva esser stato riferito alla duplice contestazione di detenzione e cessione di droga. Si contesta anche l'esistenza del dedotto travisamento delle dichiarazioni del GENCHI, esplicitamente richiamate dal G.u.p. che peraltro aveva fatto riferimento, al singolare, ad una "fornitura"; d'altra parte, nessun particolare rilievo poteva attribuirsi allo stralcio di dichiarazioni riportate dalla Corte territoriale trattando della diversa questione concernente la posizione apicale del DI COSOLA nell'ambito del sodalizio.

2.5.2. Il difensore sollecita altresì una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia per difetto di autosufficienza, sia perché in definitiva volto a prospettare una diversa interpretazione del merito delle risultanze acquisite.

2.5.3. Si deduce infine la nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (profilo non veicolato in ricorso per difetto di interesse, dato il tenore liberatorio della pronuncia d'appello): gli imputati erano peraltro stati condannati in primo grado senza mai esser stati destinatari di specifiche contestazioni relative a singole e specifiche forniture di sostanze stupefacenti.

2.6. Con memoria del 15/03/2019, la difesa di STRAMAGLIA Michelangelo sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. avverso la mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991. Si deduce che il ricorrente non ha richiamato alcun tipo di circostanza idonea a comprovare che l'attività di spaccio, contestata nei capi per i quali è intervenuta condanna, fosse stata finalizzata ad agevolare il sodalizio di cui al capo A).

3. Ricorre per cassazione DI COSOLA Cosimo (condannato in primo grado per i reati di cui A, A6, B-bis, con sentenza confermata in appello), deducendo vizio di motivazione.

Il ricorrente censura il mancato esame dei motivi di appello, l'acritico recepimento delle valutazioni operate dal giudice di primo grado, la valorizzazione sia di quanto dichiarato dai collaboratori (pur in assenza di riscontri) sia delle conversazioni intercettate, nelle quali non vi era stato in realtà alcun riferimento al DI COSOLA. Si lamenta inoltre il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali in tema di chiamata in correità e di valutazione della valenza indiziante delle conversazioni intercettate.

4. Ricorre personalmente per cassazione ARMENISE Giuseppe (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, B-bis, C7, C12, D), deducendo vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 152 del 1991.

5. Ricorre per cassazione BARTOLO Davide (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, A5, A7, B-bis, C16, C21), deducendo omessa motivazione in ordine all'esistenza di cause di proscioglimento e di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

6. Ricorre per cassazione BIANCO Stefano (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis e C7), deducendo omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

7. Ricorre per cassazione BRESCIA Erasmo (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A5, C23; in appello, mitigazione della pena previa esclusione della recidiva e dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991). Il ricorrente deduce:

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea qualificazione giuridica, essendo i fatti sussumibili nell'alveo dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Si evidenzia l'applicabilità della disposizione anche in caso di sostanze di diversa tipologia e di attività non occasionale, e si lamenta l'omessa valutazione di circostanze, mezzi e modalità dell'azione.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta concessione delle attenuanti generiche. Si lamenta omessa motivazione sul punto.

8. Ricorre personalmente per cassazione CAVALLO Angelo Antonio (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi C3, C12; in appello, mitigazione della pena previa concessione di generiche equivalenti alla recidiva e riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 4, T.U. Stup.).

9. Ricorre per cassazione CUOCCI Girolamo (condannato in primo grado per i reati di cui al capo C1; in appello, mitigazione del trattamento sanzionatorio previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 4, T.U. Stup. e declaratoria di inammissibilità,

per difetto di interesse, l'istanza di revoca della confisca dell'appartamento sequestrato). Il ricorrente deduce:

9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa motivazione sulla confisca e sui presupposti applicativi di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992.

9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserito difetto di legittimazione, in capo all'imputato, ad impugnare il capo di sentenza relativo alla confisca. Si sollecita, in subordine, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni su cui si fonda la declaratoria di inammissibilità dell'imputazione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

10. Ricorre per cassazione D'AMBROSIO Giovanni (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, A6, B-bis, C1, C3, C13, C21. In appello, riduzione della pena previa riqualificazione quale partecipe del sodalizio di cui al capo B-bis, e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, graficamente assente, quanto alla misura dell'aumento sanzionatorio, quantificato dalla Corte territoriale in anni tre di reclusione, senza alcuna specificazione del *quantum* di pena riferibile ai singoli reati-satellite. Si deduce che tale omissione, oltre a precludere qualsiasi controllo in ordine all'esattezza dei calcoli operati, aveva impedito anche la possibilità di individuare il *quantum* di pena irrogato per reati estranei alla disciplina dell'art. 4-bis ord. pen.

11. Ricorre per cassazione DE BENEDICTIS Marcello (condannato in primo grado per i reati ascritti ai capi A, B-bis, C21. In appello, rideterminazione della pena previa esclusione della qualifica di promotore per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup., concessione di attenuanti generiche prevalenti ed applicazione della continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa in data 26/02/2013 dalla Corte d'Appello di Bari).

12. Ricorre per cassazione DE GIOSA Giuseppe (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C21, C21-bis. In appello, rideterminazione della pena previa esclusione della recidiva e della qualifica di organizzatore quanto all'associazione sub B-bis, e riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991, in quanto non vi era stata alcuna concreta indicazione delle intercettazioni asseritamente dimostrative della sussistenza dell'aggravante, né degli elementi a sostegno dell'asserito inserimento del ricorrente nell'attività illecita del sodalizio. Si lamenta inoltre la mancata esclusione dell'aggravante in questione, che il G.u.p. aveva escluso sia quanto al "metodo mafioso" (per i reati in tema di stupefacenti), sia quanto alla "agevolazione mafiosa" (nei confronti dei soggetti estranei al sodalizio del capo A,

tra i quali appunto vi era il DE GIOSA). Si evidenzia infine che mai, al ricorrente, era stato contestato il ruolo di organizzatore.

13. Ricorre per cassazione DE LEO Alberto (condannato in primo grado per il reato di cui al capo C16; in appello, riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 4 T.U. Stup. e concessione di attenuanti generiche prevalenti). Il ricorrente deduce:

13.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla valutazione del materiale probatorio. Si censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione le argomentazioni svolte in appello (presenza in atti della prova non già di traffici di stupefacenti, ma solo di una frequentazione con altri imputati mai negata dal DE LEO; totale assenza di acquisizioni comprovanti il possesso o la cessione di droga; ambiguità delle conversazioni intercettate, dove ad es. quella avente ad oggetto dei CD era intercorsa con un disc-jockey; mancanza di rilievo indiziante delle dichiarazioni del LOPIANO, che aveva riferito di non sapere se DE LEO spacciasse). Si lamenta inoltre l'assenza di una motivazione rigorosa come sarebbe stato necessario in una fattispecie di "droga parlata".

13.2. Violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., a differenza di quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale, in altra parte della sentenza, nei confronti del coimputato DELL'ERA.

14. Ricorre per cassazione DE TULLIO Fabio (condannato in primo grado per il reato di cui al capo C17; in appello, riduzione del trattamento sanzionatorio previa applicazione di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza.

15. Ricorre personalmente per cassazione DERASMO Giuseppe (condannato in primo grado per il reato di cui al capo B; in appello, rideterminazione della pena previa concessione di attenuanti generiche prevalenti).

16. Ricorre per cassazione FERRI Ezio (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, A5, A7, B-bis, C1, C4, C16, C21; in appello, riduzione della pena previa esclusione della recidiva e applicazione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualifica di organizzatore attribuitagli dalla Corte territoriale. Si lamenta che la succinta indicazione contenuta in sentenza non aveva preso in considerazione le censure svolte al riguardo nei motivi di appello, imperniate sulle dichiarazioni dei collaboratori GENCHI e LOPIANO (dalle quali emergeva che il

FERRI era in posizione subordinata, privo di poteri decisionali caratterizzanti la posizione apicale di organizzatore).

17. Ricorre per cassazione GENCHI Cosimo (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, A6, B-bis, C4, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991; in appello, riduzione della pena ritenuto l'assorbimento delle condotte di cui ai capi C4 e A6 in quelle di cui al capo B-bis, e previa concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. Stup. Si censura la motivazione che aveva escluso la possibilità di un concorso tra la predetta attenuante e quella della dissociazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152, che invece deve ritenersi applicabile quando – come nella specie – il contributo del collaboratore abbia fornito indicazioni utili per scompaginare sia l'una che l'altra associazione.

18. Ricorre per cassazione LAMACCHIA Michele (condannato in primo grado per il reato di cui al capo B; in appello, riduzione della pena previa applicazione di attenuanti generiche prevalenti).

18.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, da un lato, alla ritenuta appartenenza alla compagine associativa e, dall'altro, alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup.

18.2. Con motivi nuovi depositati il 25/03/2018, il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, per un verso, alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, per altro verso, al mancato riconoscimento della continuazione richiesta in relazione ad una pronuncia già divenuta irrevocabile.

19. Ricorre per cassazione LANZO Luigi (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C12; in appello, rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 2013 del 1991, riqualificazione quale partecipe del reato associativo, concessione di attenuanti generiche prevalenti e applicazione della continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Taranto – Sez. dist. Manduria in data 04/12/2012).

Il ricorrente deduce:

19.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato associativo sino alla data della pronuncia di primo grado, e quindi anche oltre la data dell'arresto del LANZO per il possesso di hashish e marijuana. Si deduce al riguardo che la contestazione in forma "aperta" non aveva esonerato il P.M. dal provare la condotta illecita per tutto l'arco temporale preso in considerazione, e si evidenzia l'interesse del ricorrente ad una pronuncia

assolutoria per il periodo successivo al predetto arresto, anche per le ricadute in tema di recidiva.

19.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito. Si censura la decisione per non aver tenuto conto di specifici elementi dedotti con l'atto di appello (giovanissima età, frequentazione di un corso di elettronica e superamento degli esami anche durante l'esecuzione della detenzione domiciliare per il reato già definito con sentenza irrevocabile).

20. Ricorre per cassazione LATORRE Michele (condannato in primo grado per i reati di cui al capo B-bis; in appello, riduzione della pena previa riqualificazione della condotta associativa come partecipe, esclusione della recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

21. Ricorre per cassazione LORUSSO Donato (condannato in primo grado per i reati di cui al capo A3; in appello, riduzione della pena previa concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

22. Ricorre per cassazione MASOTTI Rocco (condannato in primo grado per i reati di cui al capo A6; in appello, riduzione della pena previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 – peraltro mai contestata – e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione ai sensi degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., e al trattamento sanzionatorio.

23. Ricorre per cassazione MOLA Margherita (condannata in primo grado per i reati di cui al capo C11; in appello, riduzione della pena previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. e concessione di attenuanti generiche).

La ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata quantificazione degli aumenti di pena per i reati satelliti.

24. Ricorre per cassazione PACE Sabino (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A2, A4, B-BIS, C19; in appello, riduzione della pena previa riqualificazione della condotta associativa quale partecipe, e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce, con ricorso a firma dell'avv. Libio Spadaro, vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; con ricorso a firma

dell'avv. Giancarlo Chiariello, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

25. Ricorre per cassazione PAPPAGALLO Giuseppe (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, B-bis; in appello, riduzione della pena previa riquilificazione della condotta associativa quale partecipe, e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce:

25.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991. Si lamenta il carattere meramente assertivo della motivazione della Corte territoriale, che non aveva effettuato alcuna concreta analisi della condotta del PAPPAGALLO: non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, il richiamo a contesti di criminalità organizzata.

25.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena per il reato satellite.

26. Ricorre per cassazione PONTRELLI Adriano (condannato in primo grado per il reato di cui al capo A; in appello, riduzione della pena previa concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio.

27. Ricorre per cassazione RUGGIERO Francesco (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A2 e C19; in appello, riduzione della pena previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

28. Ricorre per cassazione STELLA Alfonso (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C15, C20; in appello, riduzione della pena previa riquilificazione della condotta associativa quale partecipe, e concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

29. Ricorre per cassazione STRAMAGLIA Domenico (condannato in primo grado per il reato di cui al capo C8; in appello, riduzione della pena previa concessione di attenuanti generiche prevalenti).

Il ricorrente deduce:

29.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore CHIAPPARINO e alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup.

29.2. Violazione del divieto di *reformatio in peius* in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione, che era stato irrogato dalla Corte territoriale ma non dal giudice di primo grado, la cui decisione non era stata sul punto oggetto di alcuna impugnazione.

30. Ricorre per cassazione STRAMAGLIA Michelangelo (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C2, C9, C12, C20; in appello, assoluzione dal capo B-bis e riduzione della pena per i residui reati, previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 e riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 4 dell'art. 73 T.U. Stup.).

Il ricorrente deduce omessa motivazione quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, formulata in appello.

31. Ricorre per cassazione VITUCCI Mario (condannato in primo grado per i reati di cui al capo C19; in appello, rideterminazione della pena, previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/01/2013).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione per aver la Corte territoriale indicato l'aumento di pena per il reato oggetto del giudizio, ritenuta la continuazione con il delitto già irrevocabilmente giudicato, nella misura (un anno e mesi otto di reclusione) già ridotta per il rito, così precludendo il controllo sull'esattezza del calcolo operato.

32. Ricorre per cassazione VITUCCI Sebastiano (condannato in primo grado per i reati di cui al capo C19; in appello, rideterminazione della pena, previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 e concessione di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/01/2013).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione per aver la Corte territoriale indicato l'aumento di pena per il reato oggetto del giudizio, ritenuta la continuazione con il delitto già irrevocabilmente giudicato, nella misura (un anno e mesi quattro di reclusione) già ridotta per il rito, così precludendo il controllo sull'esattezza del calcolo operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' opportuno preliminarmente porre in rilievo che dalla diffusa esposizione contenuta nella sentenza di primo grado, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 22/01/2016, emerge che la penale responsabilità degli imputati è stata affermata in relazione ad una pluralità di gravi condotte delittuose poste in essere

nel territorio di Bari e provincia: condotte in linea di massima riconducibili alle vicende e all'operatività del "clan DI COSOLA", con particolare riferimento alla fase in cui DI COSOLA Cosimo ebbe a prendere il posto del fratello Antonio nella posizione di vertice, ponendo tra l'altro in essere un'opera di riorganizzazione ed ampliamento delle articolazioni del clan, con la conseguente ulteriore diffusione e "razionalizzazione" della sua sfera di influenza territoriale.

1.1. In relazione a tali condotte, l'ipotesi accusatoria, avallata dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto configurabili sia un'associazione di stampo mafioso (capo A), sia un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B-bis), oltre ad alcuni reati-fine rispettivamente individuati; va peraltro precisato che alcuni imputati - per quanto qui interessa, i ricorrenti LAMACCHIA Michele e DERASMO Giuseppe - sono stati in questa sede chiamati a rispondere della partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U.Stup. rubricata al capo B), ovvero al reato associativo già oggetto di altro procedimento penale nei confronti di ulteriori associati: reato riconducibile alla fase in cui la posizione apicale era mantenuta da DI COSOLA Antonio.

Alla gravità delle imputazioni ha corrisposto una marcata severità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado: ben quindici imputati hanno riportato, tenuto conto della diminuzione per il rito, una pena detentiva di anni venti di reclusione.

1.2. Dalla lettura della sentenza oggetto degli odierni ricorsi, emerge poi che il giudizio di secondo grado è stato connotato dalla rinuncia, da parte di moltissimi appellanti, alla maggior parte dei motivi di impugnazione proposti, cui ha fatto seguito - nelle conclusioni del Procuratore Generale, quasi sempre recepite dalla Corte territoriale - un consistente ridimensionamento delle accuse, o comunque del trattamento sanzionatorio.

Tali connotazioni del giudizio di secondo grado non appaiono prive di rilievo nell'analisi degli odierni ricorsi, che sarà oggetto dei paragrafi seguenti (nel corso di tale esposizione si avrà più volte modo, tra l'altro, di far riferimento anche al contenuto della sentenza di primo grado, in ossequio al consolidato principio della reciproca integrazione delle decisioni di merito, in caso di c.d. doppia conforme: cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Si vedrà infatti che, in molti casi, è necessario pervenire ad una declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, determinata non già da ragioni correlate alla struttura del ricorso e alla formulazione dei motivi (come pure avvenuto per alcune posizioni), quanto piuttosto dalle preclusioni nascenti dall'intervenuta rinuncia ai motivi di appello.

1.3. La sentenza della Corte territoriale è stata oggetto di impugnazione anche da parte del Procuratore Generale, limitatamente all'esito liberatorio, totale (MULLAJ Ermal, MULLAJ Meriglen) o parziale (D'AMBROSIO Gaetano), determinatosi per alcuni imputati, nonché alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per alcuni imputati (CUOCCI Girolamo, D'AMBROSIO Gaetano, STRAMAGLIA Michelangelo) cui non era stata contestata anche la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A).

Ragioni di chiarezza e coerenza espositiva inducono a riservare l'esame del ricorso del P.G. all'ultima parte della presente trattazione, che, nelle pagine seguenti, sarà invece dedicata alla valutazione dei ricorsi proposti dagli imputati, nel medesimo ordine adottato dalla sentenza impugnata (la quale si caratterizza per una inusuale quanto ridondante ripetizione, per ciascun ricorrente, dei capi di accusa rispettivamente ascritti: tale sistematica riproposizione ha occupato poco meno della metà delle 252 pagine che compongono la motivazione).

2. Quanto poc'anzi esposto in ordine alla rinuncia alla maggior parte dei motivi di appello, da parte di numerosi ricorrenti, non riguarda la posizione di DI COSOLA Cosimo, ovvero del soggetto che – come già accennato – è stato ritenuto dalle decisioni di primo e di secondo grado occupare una posizione apicale nei due sodalizi di cui ai capi A) e B-bis). Oltre che dei predetti reati associativi, il ricorrente è stato chiamato a rispondere anche dei delitti in tema di armi e stupefacenti rubricati al capo A6).

Il ricorso proposto nell'interesse del DI COSOLA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari è peraltro inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità.

2.1. Va infatti posto in evidenza, anzitutto, che il DI COSOLA ha in prima battuta lamentato il mancato esame dei motivi di appello.

Tale doglianza è stata peraltro prospettata in termini totalmente generici, rendendo applicabile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi

di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

2.2. Altrettanto generica risulta la censura relativa all'asserito recepimento in termini acritici, da parte della Corte territoriale, delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado.

Occorre anzi sottolineare che i rilievi svolti dal difensore in ordine alla valorizzazione in chiave accusatoria del materiale acquisito non contengono alcuna specifica confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello (pag. 17 segg.), attraverso il quale sono stati delineati: i tratti essenziali delle due associazioni contestate; i motivi dell'ascesa del ricorrente al loro vertice, al posto del fratello Antonio; la progressiva espansione dell'area di influenza del clan DI COSOLA, anche grazie all'azione del ricorrente volta al superamento delle pregresse contrapposizioni con i clan rivali; la figura preminente di DI COSOLA Cosimo nel territorio di influenza (al punto che il suo intervento veniva richiesto anche per dirimere questioni tra privati); la disponibilità di armi; l'operatività nel settore delle estorsioni, nonché le attività del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Tale iter motivazionale è stato desunto, dalla Corte territoriale, valorizzando non solo le convergenti dichiarazioni di una pluralità di collaboratori (GENCHI, LOPIANO, LORUSSO, AMODEO), ma anche gli elementi di riscontro costituiti da servizi di osservazione, dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica, ecc.

L'assoluta assenza, da parte della difesa del ricorrente, di momenti di confronto con le varie "tappe" del predetto percorso argomentativo (anche quanto ad una sorta di "baratto" di un fucile mitragliatore con due chili di hashish, sollecitato dallo stesso DI COSOLA ed oggetto del capo A6: cfr. pag. 24, in cui si sottolinea la totale assenza di contestazioni da parte di tutti i coimputati del predetto capo) impone di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2.3. A conclusioni del tutto analoghe deve pervenirsi anche per ciò che riguarda l'ulteriore censura, concernente la violazione delle disposizioni in tema di valutazione della chiamata in correità e delle dichiarazioni intercettate.

I rilievi difensivi svolti al riguardo si risolvono infatti in una esposizione di principi giurisprudenziali, senza alcun tipo di effettivo confronto con le valutazioni

di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti espresse dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 18), e soprattutto con le diffuse considerazioni svolte dal G.u.p., a tale specifico riguardo, con riferimento ai singoli collaboratori (cfr. pag. 7 ss. della sentenza di primo grado quanto al LORUSSO e al LOPIANO), anche quanto all'attendibilità delle accuse rivolte al DI COSOLA nel settore degli stupefacenti (cfr. pag. 141 ss. sull'analisi del contributo offerto dai singoli collaboranti per ciò che riguarda le imputazioni in tema di stupefacenti). Anche sotto questo profilo, il ricorso del DI CASOLA deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso per cassazione proposto da ARMENISE Giuseppe è inammissibile perché proposto personalmente.

Si tratta infatti di un'impugnazione proposta dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che – intervenendo sull'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. – ha appunto escluso l'ammissibilità del ricorso personale.

4. Per ciò che riguarda BARTOLO Davide, risulta decisivo il fatto che il ricorrente ha rinunciato, nel corso del giudizio di secondo grado, ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (pag. 53 della sentenza impugnata).

In tale contesto, infatti, la doglianza dedotta in questa sede – che si limita a denunciare assertivamente un vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – risulta priva delle necessarie connotazioni di specificità, avuto riguardo all'insegnamento giurisprudenziale, ribadito anche in tempi recentissimi, secondo cui «è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità» (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431).

5. Anche il ricorso proposto da BIANCO Stefano è inammissibile.

Preliminare ed assorbente, anche rispetto alla possibilità di svolgere osservazioni del tutto analoghe a quelle appena esposte circa la posizione del BARTOLO, risulta infatti il rilievo per cui il ricorso è stato proposto personalmente, a nulla rilevando che la sottoscrizione del BIANCO sia stata sottoscritta dal difensore.

Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante,

per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata» (Sez. 6, Ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

6. In relazione al ricorso di BRESCIA Erasmo (condannato per i reati di cui ai capi A5, C23, con pena ridotta in appello previa esclusione della recidiva e dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991), deve osservarsi che la declaratoria di inammissibilità si impone per due diverse ragioni.

6.1. Quanto al primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della mancata qualificazione giuridica ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 delle condotte contestate – risulta dirimente il contenuto della rinuncia ai motivi avvenuta all'udienza del 09/06/2017.

Dal relativo verbale, infatti, emerge che il ricorrente ed il suo difensore “rinunziano ai motivi di impugnazione principale e precisamente all'assoluzione dai capi A5 e C23. Insistono, invece, nell'accoglimento dei motivi di appello relativamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e alla recidiva. Chiedono la concessione delle attenuanti generiche e quindi una rideterminazione della pena”.

Risulta quindi evidente che il motivo concernente l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 non è tra quelli per cui il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento dell'appello (chiarissima in tal senso è, del resto, l'interpretazione esposta dalla Corte territoriale in ordine alla condotta processuale del ricorrente: cfr. pag. 65-66 della sentenza impugnata). Ciò impone di ritenere la questione della qualificazione giuridica non più oggetto del giudizio, a nulla rilevando che la questione sia stata successivamente ripresa in una memoria difensiva.

Solo per completezza, si evidenzia comunque che la penale responsabilità del BRESCIA era stata tra l'altro desunta, dalla sentenza di primo grado confermata dalla Corte territoriale, sulla scorta sia di intercettazioni telefoniche comprovanti il pagamento dilazionato, da parte del BRESCIA, di pregresse forniture di droga (cfr. pag. 366 sent. G.u.p.), sia delle dichiarazioni del collaboratore CAMPANELLA, dalle quali emergeva non solo la conferma dell'esistenza di tali debiti, ma la disponibilità di propri spacciatori di cui il BRESCIA si avvaleva, e che ricevevano da quest'ultimo “un mezzo kg alla volta” (cfr. pag. 367). In definitiva, il quadro a carico del BRESCIA, con ogni evidenza ostativo alla configurabilità dell'ipotesi lieve e non confutato in alcun modo nei motivi di ricorso, avrebbe comunque reso applicabile – laddove si fosse ritenuto di prescindere dalla causa di inammissibilità poc'anzi richiamata – il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata

il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).

6.2. L'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato deve ritenersi applicabile anche per ciò che riguarda il secondo motivo.

Va premesso che la sentenza di primo grado ha escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche, sottolineando l'assoluta gravità dei fatti e l'assenza di condotte processuali sintomatiche di una pur tardiva resipiscenza, da parte degli imputati che avevano sollecitato l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 544). Tali considerazioni – certamente idonee a fondare un motivato diniego delle attenuanti generiche, ed altrettanto certamente applicabili al BRESCIA, ritenuto tra l'altro responsabile della fornitura di una pistola al gruppo dei trafficanti facente capo a FERRI Ezio, quale contropartita per le costanti forniture di stupefacente (pag. 362 sent. G.u.p.) – non sono state in alcun modo confutate nei motivi d'appello, in cui il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato richiesto con generici ed assertivi richiami all'assenza di allarme sociale e al buon comportamento processuale (cfr. pag. 15 dell'atto di appello, pag. 5 della memoria depositata il 03/11/2017).

Anche in questo caso, deve pertanto ritenersi applicabile l'insegnamento di questa Suprema Corte che esclude l'annullamento della sentenza impugnata nell'ipotesi di mancato esame di un motivo manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 2013, cit.).

7. Per ciò che riguarda la posizione di CAVALLO Angelo Antonio, deve escludersi la sussistenza dei requisiti minimi di un'impugnazione.

Vi è invero, in atti, un foglio dattiloscritto (ricevuto con raccomandata tempestivamente pervenuta) con cui si deduce assertivamente l'esistenza di un vizio di motivazione, ma che risulta del tutto privo di sottoscrizione.

8. Il ricorso del CUOCCI (sulla cui posizione si avrà modo di tornare esaminando il ricorso del Procuratore Generale: cfr. *infra*, § 32.3) è manifestamente infondato.

8.1. Deve infatti ritenersi che la Corte territoriale, nel dichiarare la carenza di interesse dell'imputato per il capo della sentenza relativo alla confisca dell'immobile appartenente alla cognata del CUOCCI, abbia fatto buon governo dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938).

Per altro verso, i dubbi di costituzionalità prospettati in via subordinata dal ricorrente sono stati presi in considerazione, e disattesi, da una ancor più recente pronuncia di questa Corte, secondo cui «in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., non è contraria agli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale» (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Lega Nord per l'indipendenza della padania, Rv. 274242). Il difetto di interesse preclude evidentemente l'esame degli ulteriori motivi di doglianza proposti nell'interesse del CUOCCI.

8.2. Devono infine essere condivise le conclusioni del P.G. per ciò che riguarda l'insussistenza del reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, contestato al CUOCCI al capo C1), in virtù del consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, secondo cui la detenzione di arma clandestina è configurabile solo in relazione ad armi comuni da sparo, e non anche in relazione ad armi da guerra come quella oggetto di contestazione nel capo predetto (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 24052 del 19/05/2009, Letizia, Rv. 243982). La sentenza impugnata deve pertanto essere *in parte qua* annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Al riguardo, è opportuno precisare che un analogo convincimento è stato espresso nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 74, dove si è chiarito che il trattamento sanzionatorio non comprende il reato in questione), ma non anche nel dispositivo: ciò impone l'intervento in questa sede, pur se in concreto nessun aumento di pena è stato operato il reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975.

9. Con riferimento alla posizione di D'AMBROSIO Giovanni, deve anzitutto procedersi – analogamente a quanto appena osservato a proposito del coimputato CUOCCI, e per le ragioni ivi indicate – all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, contestato anche a D'AMBROSIO Giovanni con riferimento ad un'arma da guerra, perché il fatto non sussiste. A differenza di quanto osservato per l'altro ricorrente, peraltro, la Corte territoriale non fa in questo caso alcun riferimento – neppure nella parte motiva – all'infondatezza della contestazione: è dunque da ritenere che l'aumento per il capo C1) sia stato determinato anche in relazione all'art. 23, con la conseguente necessità di rinviare ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la eliminazione del trattamento sanzionatorio riferibile al predetto reato.

9.1. Deve poi ritenersi che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di D'AMBROSIO Giovanni, concernente il complessivo trattamento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione per i reati satellite, sia fondato.

Se è vero, infatti, che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di determinazione della pena, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata» (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385), è anche vero che nel caso di specie il ricorrente ha, per un verso, lamentato non solo il difetto di motivazione, ma anche la mancata indicazione del *quantum* di pena irrogato per ogni reato satellite; per altro verso, la difesa ha dedotto un interesse concreto e attuale a sostegno di tale doglianza, rappresentato dalla necessità di conoscere la misura del trattamento sanzionatorio da ritenersi estranea alla disciplina di maggior rigore prevista, in ambito penitenziario, per i reati più gravi (tra i reati satellite ascritti al ricorrente vi è anche la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A).

Tale interesse appare meritevole di tutela ed impone, in accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento *in parte qua* della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari, che dovrà anche provvedere – oltre alla già ricordata eliminazione della pena relativa al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975 – alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati oggetto dell'odierno ricorso, già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione: dovendosi in questa sede dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità concernente i reati medesimi.

10. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di DE BENEDICTIS Marcello va dichiarato inammissibile per rinuncia allo stesso, depositata in atti, dichiarata dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.

11. L'impugnazione proposta nell'interesse di DE GIOSA Giuseppe (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C21, C21-bis, con pena ridotta in appello previa esclusione della recidiva e della qualifica di organizzatore quanto all'associazione sub B-bis, e riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti), con cui il ricorrente deduce un vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, è fondata.

Risulta invero condivisibile la censura del ricorrente, dal momento che il percorso motivazionale si esaurisce in un generico e autoreferenziale richiamo al "contenuto delle conversazioni intercettate" e all'"attuale e concreto inserimento della condotta contestata nell'attività illecita dell'associazione di appartenenza": trattasi di motivazione apparente, non essendo corredata da alcun tipo di specificazione in ordine alle conversazioni evocate né alle attività ritenute significative ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione. Tali

precisazioni sarebbero state tanto più necessarie considerando che – come fondatamente osservato dalla difesa del ricorrente, e come meglio si vedrà esaminando il ricorso del Procuratore Generale – la stessa Corte territoriale aveva ritenuto di escludere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, laddove contestata ad imputati che (come il DE GIOSA) non sono stati chiamati a rispondere della partecipazione al sodalizio di cui al capo A).

Deve quindi disporsi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 7, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame. Va altresì dichiarata irrevocabile, in questa sede, l'affermazione di responsabilità del DE GIOSA in ordine ai reati a lui ascritti.

12. Il ricorso proposto nell'interesse di DE LEO Alberto (condannato in primo grado per il concorso nelle attività di detenzione e cessione di cui al capo C16, con pena ridotta in appello previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 4 T.U. Stup. e concessione di attenuanti generiche prevalenti) è infondato.

12.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, è anzitutto opportuno richiamare il consolidato orientamento manifestato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). Nella medesima prospettiva, e con specifico riguardo all'apprezzamento del materiale captativo, si è poi chiarito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Alla luce di tali condivisibili coordinate interpretative, la motivazione della sentenza impugnata – che valorizza i contatti e le frequentazioni del ricorrente con FERRI Ezio e BARTOLO Davide (ovvero con i referenti, per conto del clan DI

COSOLA, quanto all'attività di spaccio nella zona di S. Spirito e Giovinazzo), nonché le numerose conversazioni intercettate in cui i dialoganti usano un linguaggio convenzionale ed allusivo (ritenuto non spiegabile se non in ottica accusatoria) – resiste alle doglianze difensive, che si risolvono in una censura del merito della valutazione delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura, il cui apprezzamento è peraltro evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, le affermazioni della Corte territoriale devono essere integrate con quanto esposto nella sentenza di primo grado, con particolare riferimento alle conversazioni ritenute afferenti l'attività di preparazione e spaccio di sostanza stupefacente (cfr. pag. 430 in cui il G.u.p. richiama: le telefonate in cui il DE LEO si rammarica per aver "perso tutto", probabilmente per non aver "fatto piano piano"; la conversazione in cui il ricorrente viene invitato da MOLA Giovan Battista ad aiutarlo nel pomeriggio a preparare "una ventina di pezzi", locuzione ritenuta inequivocabile perché lo stesso MOLA aveva fatto poco prima esplicite affermazioni sulla necessità di tagliare e confezionare dosi di droga; la conversazione tra il BARTOLO e il FERRI relativa alla sostanza stupefacente sarebbe stata consegnata dal CUOCCI, in cui emerge il ruolo di DELL'ERA e dello stesso DE LEO).

In tale quadro, i rilievi difensivi ad es. in ordine al possibile diverso significato da attribuire alle conversazioni svolte con linguaggio convenzionale e criptico non colgono nel segno, perché l'interpretazione dei giudici di merito non può dirsi manifestamente illogica né irragionevole, se opportunamente contestualizzata (si richiama quanto poc'anzi osservato dal G.u.p. in ordine ai "pezzi" e alle inequivocabili precisazioni del MOLA). Allo stesso modo, le osservazioni del ricorrente in ordine alle implicazioni "liberatorie" delle dichiarazioni del collaboratore LOPIANO non possono essere condivise: è vero che, come testualmente riportato anche dal G.u.p., il LOPIANO ha dichiarato di non ricordare il nome del DE LEO e di non sapere se spacciasse, ma è anche vero che il collaboratore ha ulteriormente precisato che l'odierno ricorrente, incensurato, aveva in più occasioni accompagnato FERRI Ezio (sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.) a riunioni alle quali partecipava ascoltando, pur senza prendere la parola (il LOPIANO ha anche aggiunto di ritenere, pur non avendone la certezza, che il DE LEO "si doveva affiliare").

In buona sostanza, la valorizzazione operata dalla Corte territoriale della funzione di "autista-accompagnatore" del FERRI (ovvero di una delle figure di centrale rilievo nell'associazione di cui al capo B-bis) alle riunioni del gruppo criminale dedito al traffico di droga, pacificamente svolta dal DE LEO (che peraltro presenziava alle riunioni medesime), non può certo dirsi manifestamente illogica, perché le precisazioni del LOPIANO – lungi dall'implicare le conseguenze favorevoli

prospettate dalla difesa - finiscono per rafforzare la fondatezza dell'interpretazione in chiave accusatoria delle numerose altre conversazioni intercettate, essendo ovvio che il ricorrente mai avrebbe potuto continuativamente ricoprire un incarico di assoluta delicatezza (quale quello di sistematico accompagnatore del FERRI nei termini già delineati), se non fosse stato anch'egli coinvolto in prima persona nei traffici illeciti.

12.3. Infondato è anche il secondo motivo.

La prospettazione difensiva in ordine all'effetto estensivo delle valutazioni operate con riferimento ad altro imputato postula, infatti, la perfetta identità delle condotte attribuibili ai due soggetti. Tale presupposto non sembra in alcun modo ricorrere nel caso di specie, dal momento che le figure del DE LEO e del DELL'ERA risultano accomunate dal G.i.p. solo a proposito di una specifica conversazione tra i trafficanti BARTOLO e FERRI, relativa ad una trasferta da organizzare per i "provinci" della sostanza stupefacente (cfr. pag. 431 cit.): l'assoluta autonomia delle residue condotte poste in essere dal DE LEO, pur se rubricate nel medesimo capo C16) ascritto anche al DELL'ERA, preclude in radice - in assenza di specifiche deduzioni di senso contrario da parte difensiva - l'accoglimento della richiesta subordinata.

13. Il ricorso proposto nell'interesse di DE TULLIO Fabio è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione con riguardo al giudizio di comparazione operato dalla Corte territoriale, che ha ridotto la pena inflitta in primo grado concedendo le attenuanti generiche equivalenti (e non prevalenti, come auspicato dal ricorrente).

Al riguardo, assume rilievo dirimente il principio, anche di recente ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460).

Nella specie, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica richiesta in tal senso, né ha comunque dedotto circostanze fattuali utili allo scopo: risulta anzi, dalla sentenza impugnata (pag. 114), che il difensore del DE TULLIO si è associato alle richieste del Procuratore Generale, volte appunto a determinare il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. Da ciò consegue la manifesta infondatezza della censura prospettata.

14. Il ricorso di DERASMO Giuseppe deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente: si fa qui integrale rinvio alle considerazioni svolte

con riguardo all'impugnazione proposta dal coimputato ARMENISE (cfr. *supra*, § 3).

15. Il ricorso proposto nell'interesse di FERRI Ezio (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A, A5, A7, B-bis, C1, C4, C16, C21, con pena ridotta in appello previa esclusione della recidiva e applicazione di attenuanti generiche prevalenti) è infondato e deve essere rigettato.

Le censure del ricorrente riguardano solo la qualifica di organizzatore attribuitagli concordemente, dalle decisioni di merito, con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo B-bis). Il nucleo centrale dei rilievi difensivi concerne, in particolare, la ritenuta assenza di poteri decisionali in capo al FERRI, ritenuti dalla difesa tipici della qualifica conferita dalle sentenze di primo e di secondo grado.

Deve al riguardo osservarsi, anzitutto, che la (indubbiamente scarna) motivazione svolta dalla Corte territoriale (pag. 130) appare in linea con l'indirizzo interpretativo, più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «la qualifica di 'organizzatore', all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo» (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707, la quale, sulla scorta di tali premesse, ha ritenuto contraddittoria la sentenza in quella sede impugnata, che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all'associazione, aveva negato la qualifica di organizzatore in capo ad un soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico, pagando i fornitori e coordinando lo spaccio).

In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata con quanto osservato dalla stessa Corte territoriale nell'analisi della posizione del DI COSOLA. Si richiamano qui, in particolare, le pagine 22 ss. della sentenza impugnata, nelle quali la Corte d'Appello ha evidenziato come il DI COSOLA si facesse aiutare, nell'organizzazione del sodalizio, da "luogotenenti" quali il GENCHI e il FERRI: la concreta gestione da parte di quest'ultimo di ingenti quantitativi è stata poi esplicitamente richiamata, sia pure con riferimento all'esito non soddisfacente di una specifica operazione (cfr. pag. 23: la gestione di 150 chili di marijuana fatti arrivare dal FERRI, ma rimasti fermi per alcuni giorni e non immediatamente destinati allo spaccio, aveva provocato il risentimento di MULLAJ Meriglen, il quale aveva preteso che, per le successive operazioni, fosse il DI COSOLA ad assumere direttamente il ruolo di garante).

Anche per ciò che riguarda la posizione del FERRI, la motivazione della sentenza impugnata deve poi essere integrata con le diffuse argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

Ci si limita qui a ricordare quanto osservato dal G.u.p. a proposito: della struttura organizzativa, in cui la figura del FERRI emerge quale soggetto in grado di rifornirsi di droga tramite propri canali, per poi destinarla a diversi referenti del clan operanti sul territorio (cfr. pag. 135); del "salto di qualità" operato dall'organizzazione dopo l'ingresso del FERRI, per le transazioni "senza precedenti" che il clan DI COSOLA era riuscito a concludere grazie al ricorrente (pag. 156); delle intercettazioni comprovanti il fatto che alcuni associati prendessero ordini dal FERRI, nell'attività di controllo delle piazze di spaccio (pag. 163). Ulteriori univoci elementi, valorizzati dal G.u.p. perché ritenuti dimostrativi della qualifica di organizzatore, emergono poi dalla scheda specificamente dedicata al FERRI (pag. 443 ss., in particolare pag. 451 in cui si sottolinea la dedizione all'approvvigionamento sia di stupefacenti che di armi per il clan DI COSOLA, anche attraverso il richiamo ad ulteriori risultanze processuali).

In tale complessivo contesto, le censure relative all'attribuzione della qualifica di organizzatore, proposte con il motivo di ricorso, deve ritenersi priva di fondamento.

Anche per ciò che riguarda la posizione di FERRI Ezio, deve peraltro procedersi – come già si è visto in relazione ai coimputati CUOCCI e D'AMBROSIO Giovanni (cfr. *supra*, §§ 8.2. e 9) – all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, limitatamente al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, per la già evidenziata inapplicabilità della predetta fattispecie alle armi da guerra. Da ciò consegue, per un verso, il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la eliminazione del trattamento sanzionatorio relativo al predetto reato, e per la rideterminazione della pena da applicare per i residui reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; per altro verso, deve in questa sede dichiararsi irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del FERRI.

16. Il ricorso proposto nell'interesse di GENCHI Cosimo, volto a sollecitare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, è fondato.

Il ricorrente ha censurato il percorso argomentativo su cui si è fondata la reiezione del corrispondente motivo di appello: un percorso imperniato sulla ritenuta incompatibilità "in astratto" della predetta attenuante laddove venga applicata – come accaduto nel caso di specie - anche quella di cui all'art. 8 l. n. 203 del 1991.

In tali termini assoluti, la tesi della Corte territoriale non può essere condivisa. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte si è recente chiarito che «la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste

da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti. Tuttavia le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti» (Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270399).

Alla luce dell'ultima parte del principio giurisprudenziale testualmente qui richiamato, è dunque necessario verificare - essendo il GENCHI tutt'altro che marginalmente coinvolto, secondo l'ipotesi accusatoria, in entrambe le associazioni di cui ai capi A) e B-bis) della rubrica - se il contributo dichiarativo offerto anche in relazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti possa essere ricondotto nell'ambito applicativo del comma 7 dell'art. 74.

Tale verifica, per le ragioni già indicate, non è stata effettuata dal Collegio barese: ciò impone l'annullamento *in parte qua* della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuova deliberazione. Deve altresì dichiararsi irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità del GENCHI per i reati a lui ascritti.

17. Il ricorso proposto nell'interesse di LAMACCHIA Michele è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità.

17.1. Il ricorrente ha infatti censurato la decisione della Corte territoriale - sia quanto alla ritenuta appartenenza del LAMACCHIA al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, sia quanto alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. - in termini del tutto generici, senza cioè alcun tipo di effettivo confronto con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale.

Quest'ultima ha in particolare valorizzato (pag. 141 seg.), quanto al primo aspetto, le convergenti dichiarazioni rese da tre diversi collaboratori di giustizia (RUBINI Nicola, CHIAPPARINO Michele e LORUSSO Donato) sull'avvenuta affiliazione del LAMACCHIA al clan DI COSOLA, e quelle dell'altro collaborante LOPIANO Giuseppe anche in ordine all'attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti, svolta dal predetto affiliato nella zona di Adelfia: attività riscontrata, secondo la Corte d'Appello, da conformi indicazioni ricevute da alcuni soggetti acquirenti. Quanto al secondo aspetto, la Corte territoriale ha valorizzato sia l'estensione territoriale e temporale dell'attività illecita svolta, sia la diversità delle sostanze oggetto di smercio.

La mancata confutazione del percorso argomentativo della Corte d'Appello impone di ritenere il ricorso inammissibile, in virtù del già richiamato principio

secondo cui l'impugnazione non può prescindere dalle ragioni esposte nel provvedimento censurato, né tantomeno ignorarle (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, cit.).

17.2. Quanto appena esposto rende ultroneo l'esame dei motivi nuovi proposti nell'interesse del LAMACCHIA, estendendosi a questi ultimi l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen.

18. Anche il ricorso proposto nell'interesse di LANZO Luigi (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis e C12, con pena ridotta in appello previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 2013 del 1991, riqualificazione quale partecipe della condotta associativa, concessione di attenuanti generiche prevalenti e applicazione della continuazione con reati giudicati con sentenza irrevocabile) deve essere dichiarato inammissibile.

18.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la responsabilità per il reato associativo anche per il periodo successivo all'arresto in flagranza del LANZO. Si è posto in evidenza, in particolare, che la forma "aperta" della contestazione non aveva esonerato il P.M. dal provare la sussistenza della condotta illecita per tutto l'arco temporale preso in considerazione.

Deve al riguardo osservarsi che tale principio, pur in astratto condivisibile, non assume rilevanza nella fattispecie in esame, in cui il LANZO, all'udienza svoltasi dinanzi alla Corte d'Appello in data 09/06/2017, ha rinunciato (a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale) "ai motivi di appello relativi alla nullità della sentenza di primo grado e alla assoluzione dal reato di cui all'art. 74" (cfr. l'allegato al verbale della predetta udienza).

È infatti evidente che la rinuncia al motivo, nei termini qui testualmente riportati, non può che "coprire" l'intero arco temporale preso in considerazione dal capo di accusa: un arco temporale che non può pertanto essere rimesso in discussione, nella sede odierna, deducendo l'esistenza di un vizio di motivazione per una parte del periodo considerato.

18.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dopo aver motivato la concessione delle attenuanti generiche con il comportamento processuale del ricorrente, aver escluso l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, aver ritenuto il LANZO un mero partecipe del sodalizio, ed aver infine condiviso le richieste del Procuratore Generale circa il giudizio di prevalenza delle attenuanti medesime, la Corte d'Appello ha ritenuto "conforme a giustizia" il trattamento sanzionatorio dettagliatamente descritto, con l'applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo (cfr. pag. 149 della sentenza impugnata).

Osserva il Collegio che la pur sintetica motivazione della Corte territoriale non è sindacabile in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

19. Il ricorso proposto nell'interesse di LATORRE Michele è inammissibile.

Il ricorrente lamenta un difetto motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dopo aver rinunciato ai motivi concernenti l'affermazione della sua penale responsabilità e senza aver dedotto alcun concreto elemento a sostegno della propria doglianza.

Anche nei suoi confronti, pertanto, deve trovare applicazione il principio – già richiamato trattando altre posizioni – secondo cui «è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità» (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431).

20. Il ricorso proposto nell'interesse di LORUSSO Donato è inammissibile perché tardivo.

L'impugnazione proposta è stata presentata in data 15/06/2018, e dunque oltre la scadenza del relativo termine, da individuare – ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., tenuto conto del termine di novanta giorni indicato dalla Corte per il deposito della motivazione, e del rispetto di tale termine da parte del Collegio – alla data del 04/06/2018.

21. Anche l'impugnazione proposta nell'interesse di MASOTTI Rocco è inammissibile.

21.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, può farsi integrale rinvio a quanto poc'anzi osservato a proposito del ricorso LATORRE, avendo anche il MASOTTI rinunciato ai motivi di appello concernenti la sua responsabilità, ed avendo prospettato in termini del tutto generici la questione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.

21.2. Inammissibile per genericità è anche il secondo motivo, totalmente privo di concrete deduzioni idonee a ritenere il trattamento sanzionatorio, espressamente ritenuto "conforme a giustizia" dalla Corte territoriale, frutto di

mero arbitrio o di percorso manifestamente illogico (attraverso la concessione di attenuanti generiche prevalenti, la Corte d'Appello ha ridotto la pena per i reati in tema di stupefacenti ed armi a lui ascritti al capo A6, quantificata in anni otto di reclusione dal giudice di primo grado, ad anni tre, mesi sei di reclusione).

22. Il ricorso proposto nell'interesse di MOLA Margherita (condannata in primo grado per i reati di cui al capo C11, con pena ridotta in appello, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. e concessione di attenuanti generiche) è manifestamente infondato.

Nel quantificare il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto "conforme a giustizia" l'individuazione della pena base in anni tre di reclusione e € 3.000 di multa, la riduzione per le attenuanti generiche ad anni due e € 2.000, l'aumento ad anni tre e 3.000 per effetto della continuazione e la definitiva riduzione ad anni due e € 2.000, operata la riduzione per il rito.

Deve pertanto trovare applicazione – con riferimento al dedotto vizio di motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione – l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento» (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). A tali conclusioni deve pervenirsi anche considerando che, da un lato, l'imputazione a carico della MOLA fa riferimento ad una pluralità di episodi del tutto omogenei e concentrati in un arco temporale ben delimitato, e che – d'altro lato – la ricorrente non ha dedotto alcun particolare interesse ad un percorso motivazionale più ampio di quello tracciato dalla Corte territoriale, che appare peraltro problematico individuare anche in astratto, avuto riguardo – si ripete – alla piena omogeneità e alla concentrazione in un breve arco temporale delle violazioni contestate.

23. I ricorsi proposti nell'interesse di PACE Sabino (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A2, A4, B-bis, C19, con pena ridotta in appello da anni venti ad anni sette, mesi otto di reclusione previa riqualificazione della condotta associativa quale partecipe, e concessione di attenuanti generiche prevalenti) sono inammissibili perché privi delle necessarie connotazioni di specificità.

Per ciò che riguarda il dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non può che richiamarsi anche per il PACE, avuto riguardo alla mancata prospettazione di elementi di supporto e alla intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità,

l'indirizzo giurisprudenziale che impone di ritenere il ricorso inammissibile perché generico (Sez. 2, n. 36870 del 2018, cit.).

Analoghi rilievi devono essere svolti con riferimento alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, che si risolve in un richiamo del tutto generico alle finalità della pena e alle disposizioni contenute nell'art. 133 cod. pen.

24. Il ricorso proposto nell'interesse di PAPPAGALLO Giuseppe (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi A e B-bis, con pena ridotta in appello da anni venti ad anni sei di reclusione, previa riqualificazione della condotta associativa quale partecipe, e concessione di attenuanti generiche prevalenti) è parzialmente fondato.

24.1. Deve invero convenirsi con i rilievi difensivi svolti con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello relativo all'aggravante ex art. 7 l. n. 152 del 1991, "attesa la concreta, diretta e continua partecipazione dell'appellante alle molteplici attività illecite dell'associazione dedita allo spaccio, connotata da profili di mafiosità e dall'utilizzo di metodi mafiosi" (cfr. pag. 207-208 della sentenza impugnata).

Risulta evidente il carattere autoreferenziale e sostanzialmente apparente della sintetica frase testualmente riportata, in cui si risolve il percorso argomentativo della Corte: un percorso totalmente privo di agganci a elementi di fatto o comunque a risultanze processuali idonee a comprovare la fondatezza della decisione. In tale quadro, si impone l'annullamento *in parte qua* della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per una nuova deliberazione. Deve inoltre dichiararsi irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del predetto ricorrente.

24.2. Del tutto generica, e perciò inammissibile, risulta poi l'ulteriore doglianza svolta con riferimento all'aumento di pena per la continuazione: deve infatti trovare applicazione il già citato principio per cui «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento» (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361).

25. Il ricorso proposto nell'interesse di PONTRELLI Adriano (condannato in primo grado per il reato di cui al capo A, con pena ridotta in appello previa concessione di attenuanti generiche prevalenti) deve essere dichiarato inammissibile per ragioni pienamente sovrapponibili a quelle poc'anzi esposte con

riferimento all'impugnazione proposta dal coimputato PACE, alle quali si rinvia (cfr. *supra*, § 23).

Anche il PONTRELLI, infatti, ha per un verso rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, senza peraltro dedurre in questa sede alcun concreto elemento idoneo a supportare la tesi dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. Per altro verso, il ricorrente non ha dedotto alcun concreto elemento di doglianza sulla pena irrogata, limitandosi a richiamare la funzione rieducativa del trattamento sanzionatorio e le disposizioni di cui all'art. 133 cod. pen.

26. Alle medesime conclusioni di inammissibilità del ricorso, per difetto di specificità in ordine alla dedotta applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., deve pervenirsi anche in relazione al ricorso proposto nell'interesse di RUGGIERO Francesco. Anche quest'ultimo, infatti, ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, senza peraltro dedurre, in questa sede, alcun elemento a sostegno della concreta applicabilità delle cause di immediato proscioglimento.

27. Il ricorso presentato nell'interesse di STELLA Alfonso, con il quale è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, è inammissibile.

Assume infatti rilievo dirimente il fatto che, all'udienza del 09/06/2017, lo STELLA ha espressamente rinunciato "ai motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla qualifica di capo promotore con la concessione di attenuanti generiche e rideterminazione della pena". La questione dedotta in ricorso risulta, all'evidenza, compresa tra quelle per cui è intervenuta rinuncia, con conseguente inammissibilità dell'odierna impugnazione.

28. Il ricorso proposto nell'interesse di STRAMAGLIA Domenico (condannato in primo grado per il reato di cui al capo C8, con pena ridotta in appello previa concessione di attenuanti generiche prevalenti) è parzialmente fondato.

28.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

La Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando sia le plurime convergenti deposizioni degli assuntori che hanno riconosciuto fotograficamente STRAMAGLIA Domenico, sia le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CHIAPPARINO Michele, che ha delineato l'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente attraverso propri spacciatori alle sue dipendenze. Proprio tale articolazione organizzativa, unita alla molteplicità delle accertate cessioni e alla conseguente rilevanza del giro d'affari, ha indotto la Corte d'Appello ad escludere che la complessiva offensività della condotta posta in essere potesse essere ricondotta nell'alveo della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 (cfr. pag. 225 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, ed anzi pienamente in linea con l'insegnamento di questa Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente» (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).

Il ricorrente ha inteso censurare il percorso argomentativo della Corte territoriale anche quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni del CHIAPPARINO, lamentando un difetto di apprezzamento della sua attendibilità: tale questione, peraltro, non è stata oggetto delle richieste conclusive in grado di appello (in quella sede, infatti, il difensore si era limitato a sollecitare, "in parziale accoglimento dei motivi di appello", l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 e la concessione di attenuanti generiche prevalenti: cfr. le "richieste e conclusioni difensive" depositate all'udienza del 12/01/2018). E ciò nonostante il fatto che il giudice di primo grado – diversamente da quanto sostenuto in ricorso – avesse specificamente preso in considerazione, ed adeguatamente valorizzato, il contributo dichiarativo del CHIAPPARINO anche quanto alla "minuziosa" ricostruzione della gestione dello spaccio su Adelfia da parte dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 145 della sentenza del G.u.p.).

28.2. Fondato è invece il secondo motivo, con il quale lo STRAMAGLIA lamenta la violazione del divieto di *reformatio in peius* nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, pur essendo la Corte territoriale pervenuta ad una pena finale più mite.

Va infatti posto in evidenza che, all'esito del giudizio di primo grado, il G.u.p. aveva applicato allo STRAMAGLIA la pena di anni dodici di reclusione e € 45.000 di multa, ridotta per il rito ad anni otto e € 30.000, senza disporre alcun aumento a titolo di continuazione interna.

La Corte territoriale, pur partendo da una pena base dimezzata e ulteriormente ridotta (per le attenuanti generiche prevalenti) ad anni quattro di

reclusione e € 20.000 di multa, ha poi applicato un aumento di anni uno e € 4.000 a titolo di continuazione interna, prima di operare la definitiva riduzione per il rito.

Risulta evidente che, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, l'aumento in questione deve ritenersi illegittimo perché irrogato in violazione del divieto di *reformatio in peius*: sul punto, la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio. È peraltro possibile, in questa sede, rideterminare il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., eliminando il predetto aumento e quantificando la pena finale – previa riduzione di un terzo della pena già individuata dalla Corte territoriale, all'esito della concessione di attenuanti generiche prevalenti – in anni due, mesi otto di reclusione € 13.333 di multa.

29. Il ricorso proposto nell'interesse di STRAMAGLIA Michelangelo (sulla cui posizione si avrà modo di tornare esaminando l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale) è manifestamente infondato.

Il ricorrente (condannato in primo grado per i reati di cui ai capi B-bis, C2, C9, C12, C20, assolto in appello dal capo B-bis con conseguente rideterminazione della pena per i residui reati, previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 e riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 4 dell'art. 73 T.U. Stup.) lamenta il totale difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che era stata sollecitata in appello per adeguare la pena "all'inesperienza e alla scarsa intraprendenza del prevenuto" (pag. 1 del ricorso odierno).

Ritiene il Collegio che la richiesta sia stata implicitamente rigettata dalla Corte territoriale, avuto riguardo alla diffusa esposizione degli elementi a carico del ricorrente per i capi di imputazione residui, da cui è emerso un coinvolgimento tutt'altro che marginale (né tantomeno connotato da inesperienza e scarsa intraprendenza) dello STRAMAGLIA nell'attività di cessione di sostanze diverse, connotata tra l'altro da rapporto anche con soggetti in stato di arresti domiciliari e dal conferimento di incarichi di consegna ad altri soggetti odierni coimputati, quali il CAVALLO (cfr. pag. 236 seg. della sentenza impugnata).

30. Manifestamente infondati sono anche i ricorsi proposti nell'interesse di VITUCCI Mario e VITUCCI Sebastiano, che – avendo contenuto sostanzialmente sovrapponibile – possono in questa sede essere trattati congiuntamente.

I due ricorrenti, (condannati in primo grado per i reati di cui al capo C19, con pena ridotta in appello previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 e applicazione della continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/01/2013) si dolgono unicamente del fatto che la Corte territoriale – dopo aver accolto anche l'istanza di continuazione, ed aver ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza

divenuta irrevocabile - hanno determinato l'aumento a titolo di continuazione per i reati di cui al capo C19 precisando che la quantificazione era già stata "ridotta per il rito" (in particolare, anni uno, mesi otto di reclusione e € 3.000 di multa quanto a VITUCCI Mario; e anni uno, mesi quattro e € 2.000 quanto a VITUCCI Sebastiano: cfr. rispettivamente pagg. 240 e 243 della sentenza impugnata).

I ricorrenti lamentano l'impossibilità di controllare l'esattezza del calcolo operato. Ritiene tuttavia il Collegio che, trattandosi di riduzione "secca" di un terzo conseguente all'adozione del rito abbreviato, nessun dubbio possa sussistere - né sono state dedotte dai ricorrenti circostanze significative al riguardo - sul fatto che la Corte territoriale sia partita, rispettivamente, da una pena di anni due, mesi sei di reclusione e € 4.500 di multa quanto a VITUCCI Mario, e da anni due e € 3.000 quanto a VITUCCI Sebastiano. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili.

31. Da quanto fin qui esposto in ordine ai ricorsi proposti negli interessi degli imputati, consegue la condanna di DE LEO Alberto al pagamento delle spese processuali, e la condanna di DI COSOLA Cosimo, ARMENISE Giuseppe, BARTOLO Davide, BIANCO Stefano, BRESCIA Erasmo, CAVALLO Angelo Antonio, DE BENEDICTIS Marcello, DE TULLIO Fabio, DERASMO Giuseppe, LAMACCHIA Michele, LANZO Luigi, LATORRE Michele, LORUSSO Donato, MASOTTI Rocco, MOLA Margherita, PACE Sabino, PONTRELLI Adriano, RUGGIERO Francesco, STELLA Alfonso, STRAMAGLIA Michelangelo, VITUCCI Mario e VITUCCI Sebastiano al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

32. Passando ad esaminare i motivi di ricorso proposti dal Procuratore Generale, ritiene il Collegio che l'impugnazione sia solo parzialmente meritevole di accoglimento.

32.1. Infondato, e per alcuni aspetti inammissibile, è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la sentenza della Corte d'Appello con riferimento all'assoluzione di MULLAJ Ermal e MULLAJ Mariglen dalla residuale imputazione di cui all'art. 73 T.U. Stup., loro ascritta al capo B-bis (i due imputati erano già stati assolti, dal giudice di primo grado, dalla ulteriore imputazione di cui all'art. 74, anch'essa rubricata al capo B-bis).

32.1.1. È opportuno chiarire, anzitutto, che la Corte d'Appello ha ritenuto (pag. 184 della sentenza impugnata) che la decisione di condanna del G.u.p. per la violazione dell'art. 73 riguardasse unicamente l'episodio monitorato dagli operanti, in data 31/03/2012, a seguito dell'intercettazione di alcune conversazioni intercorse tra il BARTOLO e il FERRI in vista di un incontro che i due avrebbero avuto con trafficanti di stanza a Bisceglie, dai quali acquistare una partita di droga.

Tuttavia, mentre il primo giudice ha ritenuto – a proposito di tale episodio - di identificare nei MULLAJ i soggetti incontratisi con il BARTOLO e il FERRI, “sebbene non risultino al riguardo riconoscimenti personali da parte del personale di P.G.” (cfr. pag. 499 della sentenza G.u.p.), la Corte territoriale è andata in contrario avviso, assolvendo i fratelli MULLAJ per la mancanza di elementi idonei a comprovare adeguatamente sia la presenza dei MULLAJ al predetto incontro, sia anche l’effettiva commissione, in quella circostanza, di condotte illecite riconducibili nell’alveo dell’art.73 T.U. Stup. (cfr. pag. 185 della sentenza impugnata, in cui la Corte d’Appello evidenzia, tra l’altro, che gli elementi probatori in questione erano stati a suo tempo ritenuti insufficienti per l’emissione di un provvedimento cautelare, anche avuto riguardo all’assenza di una formale e precisa contestazione dell’episodio all’interno del capo B-bis).

Il Procuratore Generale non ha inteso censurare, con l’odierno ricorso, le valutazioni espresse dalla Corte territoriale in relazione al predetto episodio del 31/03/2012: i rilievi del ricorrente hanno invece riguardato la delimitazione, a tale unica vicenda, della portata della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti dei MULLAJ.

In particolare, il Procuratore Generale ha sostenuto che il riferimento all’episodio del 31/03/2012, operato dal G.u.p., costituisse “un infelice *obiter dictum* privo di rilevanza”, e che la Corte territoriale avesse illegittimamente trascurato le dichiarazioni dei collaboratori LOPIANO e GENCHI in ordine al perdurante rapporto di fornitura di stupefacente instaurato tra i MULLAJ e il clan DI COSOLA: dichiarazioni che, tra l’altro, la Corte aveva in altra parte della sentenza valorizzato – contraddicendosi – nel trattare la posizione di DI COSOLA Cosimo, e nel motivare il suo coinvolgimento in posizione apicale nell’ambito del sodalizio.

I rilievi del ricorrente non possono essere condivisi, alla luce delle risultanze processuali qui di seguito richiamate.

32.1.2. Dall’esame degli atti emerge anzitutto che nel capo B-bis) della rubrica sono contestati indistintamente, ai fratelli MULLAJ così come a diversi altri imputati, sia il reato associativo di cui all’art 74 T.U. Stup., sia quello di cui all’art. 73 “per aver detenuto e spacciato sostanza stupefacente del tipo hahish, extasy, cocaina e marijuana”.

Per circa quattro pagine (sistematicamente ripetute in sentenza, come accennato, prima dell’esame di ciascuna posizione chiamata a risponderne), il capo d’accusa B-bis) si dilunga sulle articolazioni del sodalizio e sui compiti svolti dagli associati, senza peraltro ipotizzare episodi delittuosi specifici di detenzione o spaccio. Nella parte conclusiva del capo B-bis), vi è il riferimento (l’unico) agli imputati che qui rilevano, ai quali è dedicata la frase “All’organizzazione si sono

affiancati, in maniera continuativa, alcuni fornitori tra cui i fratelli MULLAJ Mariglen e MULLAJ Ermal (da aprile 2011 all'attualità - tutti capo B bis), nonché altri, non identificati, di cittadinanza albanese".

Emerge poi dalla sentenza di primo grado che, come per tutti gli altri imputati, il G.u.p. ha riepilogato in una sorta di scheda riassuntiva individuale (pag. 497 segg.) gli elementi acquisiti a carico dei MULLAJ (elementi più diffusamente esposti nelle pagine precedenti della motivazione della sentenza di primo grado). In particolare, sono state richiamate sia le dichiarazioni dei collaboratori GENCHI e LOPIANO sul ruolo di fornitori assunto dai due fratelli (con la citazione di un episodio in cui MULLAJ Mariglen aveva chiesto l'intervento del DI COSOLA come garante per le successive operazioni, non essendo rimasto soddisfatto dell'operato del FERRI), sia gli elementi acquisiti a proposito del già più volte richiamato episodio del 31/03/2012: le conversazioni tra BARTOLO e FERRI, la conseguente attività investigativa volta al monitoraggio degli spostamenti dei due e dell'incontro tra questi ultimi e alcuni soggetti giunti a bordo di un'auto con targa albanese).

All'esito di tale esposizione, il G.u.p. si è così testualmente espresso: "il quadro indiziario a carico dei germani MULLAJ appare pertanto grave e strutturato solo rispetto alla fornitura di stupefacenti (avvenuta il 31/03/2012), non invece rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo Bbis dell'imputazione, che viene tenuta ferma solo per il reato sub art. 73 d.p.r. 309/90" (cfr. pag. 499 della sentenza G.u.p.).

Costituisce infine circostanza non controversa quella per cui la decisione di primo grado, riguardante i fratelli MULLAJ, non è stata oggetto di appello da parte della Pubblica Accusa.

32.1.3. Non è ovviamente questa la sede per esprimere valutazioni sulla scelta del P.M. e del P.G. di non proporre impugnazione avverso la sentenza del G.u.p.: quel che invece interessa sottolineare è che, con ogni evidenza, il giudice di primo grado ha ritenuto che il materiale offerto dall'accusa consentisse di affermare la penale responsabilità dei MULLAJ solo in relazione all'episodio del 31/03/2012.

In altri termini, lungi dal costituire un *obiter* irrilevante, la frase con cui si conclude la scheda relativa ai MULLAJ delimita con incontrovertibile chiarezza l'ambito delle condotte di detenzione e spaccio per cui, ad avviso del G.u.p., è stata ritenuta provata la responsabilità degli imputati: un ambito da individuare appunto "solo rispetto alla fornitura di stupefacenti (avvenuta il 31/03/2012)".

Con la memoria depositata in atti, la difesa ha tra l'altro ribadito quanto già dedotto nel corso del giudizio di secondo grado, in ordine al fatto che la decisione di condanna del G.u.p. aveva violato il principio di necessaria correlazione tra

accusa e sentenza, perché l'episodio del 31/03/2012 non era stato in alcun modo descritto nel capo B-bis.

In realtà, tale prospettazione difensiva – non esaminata dalla Corte territoriale né, ovviamente, riproposta in questa sede, per il carattere ampiamente liberatorio della decisione di secondo grado – sarebbe comunque risultata priva di fondamento, in virtù del consolidato principio secondo cui «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278).

È tuttavia appena il caso di evidenziare che, se è vero che tale principio può ed anzi deve guidare l'interprete, nell'apprezzamento di eventuali violazioni dei diritti di difesa in caso di condanna per fatti non compiutamente descritti nell'imputazione, altrettanto vero è che quel principio non può certo trovare oggi applicazione al fine di enucleare, dal materiale probatorio descritto nella sentenza del G.u.p., ulteriori condotte dei MULLAJ che quel giudice avrebbe potuto autonomamente valutare come illecito penale. Si intende dire che una siffatta operazione sarebbe stata certamente consentita in sede di appello avverso la decisione di primo grado, ma non certo con l'odierno ricorso, il cui accoglimento finirebbe in definitiva per ampliare impropriamente la portata della sentenza di condanna emessa in primo grado, nonostante la mancanza di una tempestiva impugnazione da parte della Pubblica Accusa.

Tali conclusioni non risultano vulnerate dai rilievi del ricorrente in ordine al fatto che la stessa Corte territoriale, nell'esaminare la posizione del DI COSOLA, ha valorizzato alcune dichiarazioni dei collaboratori, dalle quali era emerso con chiarezza il ruolo dei MULLAJ: è agevole replicare, sulla scorta di quanto appena osservato, che l'argomento sarebbe stato certamente "spendibile" nella diversa sede dell'appello, al fine di contrastare la decisione parzialmente assolutoria emessa dal G.u.p. nei termini indicati.

Allo stesso modo, nessuna rilevanza decisiva può attribuirsi al fatto che il G.u.p., nel determinare il trattamento sanzionatorio, abbia fatto riferimento alla continuazione: in presenza di una inequivocabile delimitazione, da parte del primo giudice, dei fatti per cui si è ritenuta raggiunta la prova della penale responsabilità, l'elemento valorizzato in questa sede dal Procuratore Generale non può certo in sé consentire l'individuazione "ora per allora" di ulteriori condotte punite dal G.u.p. ex art. 73 (individuazione che risulterebbe, tra l'altro, totalmente arbitraria). Non può poi escludersi, in un siffatto contesto e nell'assoluta assenza di qualsiasi

ulteriore indicazione, che – come opinato dal difensore degli imputati - il richiamo alla continuazione da parte del G.u.p. possa esser stato determinato dalla duplicità di condotte illecite (detenzione e cessione) contestata ai MULLAJ ai sensi dell'art. 73 T.U. Stup.

32.1.4. Le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere immune da censure la decisione della Corte territoriale di limitare l'ambito della propria valutazione al solo episodio del 31/03/2012.

D'altra parte, le ragioni poste dalla Corte d'Appello a sostegno dell'assoluzione dei MULLAJ anche da tale residua imputazione, alle quali si è già in precedenza accennato (cfr. *supra*, § 32.1.1), non sono state affatto confutate dal ricorrente: ciò impone di ritenere generico, *in parte qua*, il motivo di ricorso.

32.2. E' invece fondato il secondo motivo, con il quale il Procuratore Generale ha censurato la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di D'AMBROSIO Gaetano, in ordine al reato associativo a lui ascritto al capo B-bis, per l'esistenza di un precedente giudicato: conclusioni raggiunte valorizzando la sentenza emessa in data 09/02/2016 dalla Corte d'Appello di Bari, ormai irrevocabile, con cui il D'AMBROSIO era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. Stup.

Coglie infatti nel segno il rilievo del ricorrente secondo cui la lettura dei due capi di imputazione non consente di condividere la valutazione di "perfetta sovrapposibilità" dei due capi d'accusa, formulata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 81 della sentenza impugnata).

Il Procuratore Generale ha posto in evidenza, per un verso, la diversa dimensione temporale delle condotte rispettivamente contestate con riferimento ai due capi d'accusa, nei quali il reato associativo è ipotizzato con contestazione "aperta" ("dall'11/01/2007 all'attualità", quanto al reato già irrevocabilmente giudicato; laddove invece, nel capo B-bis oggetto dell'odierno procedimento, si legge che D'AMBROSIO Gaetano ha assunto il ruolo di organizzatore "da aprile 2011 all'attualità"). Il ricorrente ha posto l'accento, in particolare, sulla diversa data di cessazione della permanenza, da individuare – secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale: cfr. da ultimo Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018 Olivieri, Rv. 272138 – nella data di emissione della sentenza di primo grado. Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa, nel procedimento divenuto irrevocabile, in data 23/09/2011, laddove invece la sentenza di primo grado, nell'odierno procedimento, è stata pronunciata il 22/01/2016.

In buona sostanza, le censure del ricorrente appaiono del tutto in linea con il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di contestazione in forma cosiddetta 'aperta', la 'identità del fatto', che rileva ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*, non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi,

siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione» (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287).

Per altro verso, il ricorrente ha valorizzato la diversa composizione dei due sodalizi, con particolare riferimento alla figura posta in posizione apicale: nel primo caso, tale posizione era stata ricoperta da DI COSOLA Antonio; nel secondo, dall'odierno imputato DI COSOLA Cosimo (sul "passaggio di consegne" tra i due fratelli, cfr. anche *supra*, § 2.2.).

Quanto fin qui esposto impone – in accoglimento del motivo di ricorso – l'annullamento della sentenza emessa nei confronti di D'AMBROSIO Gaetano quanto alla declaratoria di non doversi procedere in relazione al capo B-bis) per la preclusione derivante dal precedente giudicato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame.

32.3. Fondato è infine anche il motivo di ricorso con il quale il Procuratore Generale ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso l'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 nei confronti di CUOCCI Girolamo (in relazione al reato sub C1), D'AMBROSIO Gaetano (quanto ai capi C3, C9, C10, C11), STRAMAGLIA Michelangelo (capi C2, C9, C12 e C20).

Il ricorrente lamenta, in particolare, il fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto inapplicabile la predetta aggravante ai tre imputati, con riferimento ai reati-satellite (rispetto al sodalizio ex art. 74 T.U. Stup.) loro rispettivamente ascritti, avendo conferito dirimente rilievo al fatto che il CUOCCI, D'AMBROSIO Gaetano e STRAMAGLIA Michelangelo non erano stati chiamati a rispondere anche della partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo A (cfr. quanto osservato dalla Corte territoriale alle pag. 73, 83 e 236 della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione dei tre imputati).

La censura deve essere condivisa, avendo questa Suprema Corte chiarito che «la circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881).

È dunque da respingere, sulla scorta di tale condivisibile insegnamento, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'aggravante in questione dovrebbe essere sistematicamente esclusa nei confronti dei soggetti non accusati di partecipare al sodalizio di stampo mafioso: è invece necessaria una verifica caso per caso, volta ad accertare l'effettiva configurabilità, nella condotta posta in essere dall'imputato di altri reati, dei presupposti applicativi dell'aumento di pena

per la c.d. "agevolazione mafiosa". D'altra parte, non può essere condiviso il rilievo, formulato nella memoria depositata nell'interesse di STRAMAGLIA Michelangelo, secondo cui il motivo di ricorso del Procuratore Generale risulterebbe inammissibile per genericità: si è infatti già evidenziato, in precedenza, che, nella motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'aggravante, è stata ritenuta decisiva ed assorbente la mancata contestazione del reato associativo: si è quindi inteso prescindere totalmente dalla verifica in concreto degli elementi indicativi di un'agevolazione ex art. 7, peraltro ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado. In tale quadro, deve ritenersi ammissibile un ricorso, come quello presentato dal Procuratore Generale, volto a confutare il principio applicato dalla Corte d'Appello: un principio risultato dirimente nel percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata, appunto perché preclusivo di qualsiasi indagine volta ad accertare in concreto la sussistenza dei presupposti per un aumento di pena.

Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza emessa nei confronti del CUOCCI, di D'AMBROSIO Gaetano e di STRAMAGLIA Michelangelo limitatamente alla esclusione dell'aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Quanto al ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di CUOCCI Girolamo, D'AMBROSIO Gaetano e STRAMAGLIA Michelangelo, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, limitatamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, nei confronti di D'AMBROSIO Gaetano, anche in relazione all'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in ordine al capo B-bis. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale relativamente alle posizioni di MULLAJ Ermal e MULLAJ Mariglen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'AMBROSIO Giovanni, senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 23 l. N. 110 del 1975, contestato al capo C1, perchè il fatto non sussiste, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per l'eliminazione della relativa pena e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione per i residui reati, in relazione ai quali dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE GIOSA Giuseppe e PAPPAGALLO Giuseppe, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Dichiara

inammissibile nel resto il ricorso del PAPPAGALLO. Dichiaro irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti dei predetti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GENCHI Cosimo, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari, limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990. Dichiaro irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CUOCCI Girolamo, quanto al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, contestato al capo C1, perché il fatto non sussiste. Dichiaro inammissibile nel resto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di STRAMAGLIA Domenico limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione, che elimina rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due, mesi otto di reclusione e Euro 13.333 di multa. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FERRI Ezio, quanto al reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975, contestato al capo C1, perché il fatto non sussiste, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la eliminazione della relativa pena e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione quanto ai residui reati. Rigetta nel resto. Dichiaro irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Rigetta il ricorso nell'interesse di DE LEO Alberto, che condanna al pagamento delle spese processuali; -dichiara inammissibili i ricorsi di DI COSOLA Cosimo, ARMENISE Giuseppe, BARTOLO Davide, BIANCO Stefano, BRESCIA Erasmo, CAVALLO Angelo Antonio, DE BENEDICTIS Marcello, DE TULLIO Fabio, DERASMO Giuseppe, LAMACCHIA Michele, LANZO Luigi, LATORRE Michele, LORUSSO Donato, MASOTTI Rocco, MOLA Margherita, PACE Sabino, PONTRELLI Adriano, RUGGIERO Francesco, STELLA Alfonso, STRAMAGLIA Michelangelo, VITUCCI Mario E VITUCCI Sebastiano. Condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Vittorio Pazienza



Il Presidente

Matilde Cammino

